



MARITTIMO - IT FR - MARITIME

TOSCANA - LIGURIA - SARDEGNA - CORSE

Allegato 14

COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA MARITTIMO – IT FR – MARITIME

2007-2013

TOSCANA – LIGURIA – SARDEGNA – CORSE

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N. 800/2008

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO

Rev2_0_030810_IT



Un soggetto qualificabile come impresa può partecipare al Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013 (P.O.) come fornitore di beni e servizi, ovvero come beneficiario di contributi a fronte di attività da esso poste in essere.

Nel caso di fornitore di beni o prestatore di servizi si dovranno applicare le regole previste dalle procedure di evidenza pubblica. Nel caso di beneficiario di contributi va rispettata la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

In entrambi i casi vanno comunque applicate le norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa.

DEFINIZIONE DI IMPRESA

Si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica e che offra beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione che comprende tutte le imprese private e pubbliche ed il complesso delle loro "produzioni"; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un'attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato. Per questo non rientrano nella nozione di impresa le attività svolte nel quadro delle prerogative normalmente esercitate dai pubblici poteri, in vista di finalità e secondo modalità non imprenditoriali. Al contrario, in molti casi enti pubblici o amministrazioni locali possono essere considerati alla stregua di imprese.

Nella valutazione delle diverse attività occorre dunque un approccio pragmatico, che tenga conto dell'evoluzione delle attività stesse e del mercato. In generale, sono considerate attività d'impresa anche le attività svolte spesso da soggetti a prevalente o totale partecipazione pubblica e finalizzate ad un pubblico interesse (la produzione e distribuzione dell'energia, la distribuzione dell'acqua, i trasporti urbani, e così via).

Non è rilevante la natura giuridica del soggetto; la distinzione tra pubblico e privato non può dunque essere la discriminante per stabilire se un intervento pubblico a favore di un determinato soggetto, o categoria di soggetti, sia qualificabile o meno aiuto di Stato ai sensi dell'art.87, par.1 del trattato: unico criterio di valutazione è la verifica dell'esercizio di un'attività economica sul mercato.

Qualora partecipino ai progetti anche le imprese¹, in qualità di partner o di beneficiari dei contributi del Programma, sarà necessario adeguarsi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Ciò significa:

- a) che i contributi del Programma non potranno coprire l'intero costo sostenuto dal soggetto in questione, ma dovrà essere commisurato alla tipologia di spesa sostenuta, alle caratteristiche del soggetto beneficiario, alla sua localizzazione, ecc., come stabilito dalle regole comunitarie applicabili;
- b) che i contributi dovranno essere concessi sulla base di un regime conforme alle disposizioni comunitarie pertinenti; vale a dire:
 - in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento n.1998/2006 della Commissione;
 - un regime autorizzato o esentato dell'amministrazione di riferimento di ciascun soggetto²;

¹ Tutti quei soggetti che svolgono attività economica sul mercato, a prescindere dalla loro natura giuridica o forma societaria, come indicato nella tabella sopra riportata.

² Si tratta di una prassi seguita da alcuni Programmi di cooperazione territoriale, adatto però ai casi in cui partner sia l'amministrazione titolare del regime, la quale concederà gli aiuti alle imprese partecipanti alla parte del progetto di sua competenza. Negli altri casi appare una forzatura.

- un regime predisposto dall'Autorità di gestione del Programma, notificato o esentato ai sensi del Regolamento n.800/2008.

Esclusa³ l'opportunità di notificare un regime generale, si è predisposto un testo intitolato "Criteri per la concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) della commissione N. 800/2008", che costituirà la base giuridica – sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato – per la concessione di contributi alle imprese che partecipino al Programma, qualora si qualifichino appunto come aiuti di Stato.

I criteri suddetti rappresenteranno il "regime" in esenzione che sarà oggetto di comunicazione alla Commissione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n.800/2008. A tale comunicazione provvederà la Regione Toscana, in quanto Autorità di gestione del Programma, anche per conto delle altre Amministrazioni italiane e francesi⁴.

I contributi alle imprese nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale europea Italia Francia "Marittimo" possono essere concessi dunque o in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 , o in esenzione, ai sensi del Regolamento (CE) n.800/2008 , sulla base dei Criteri di applicazione comunicati alla Commissione europea.

Nel caso degli aiuti "de minimis", questi potranno essere concessi ed erogati nel rispetto delle condizioni qui esposte sinteticamente (si rinvia comunque al Regolamento n.1998/2006)

Tipologia di attività	Spese ammissibili	Intensità o entità dell'aiuto
Qualsiasi attività svolta da imprese di ogni dimensione (investimenti, studi, ricerche, innovazione, promozione,)	Qualsiasi spesa, comprese quelle di funzionamento. Nel settore del trasporto di merci su strada conto terzi sono escluse le spese per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci.	Fino a 200.000 € per impresa, considerati anche altri aiuti in "de minimis" ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari. Fino a 100.000 € nel caso di imprese del settore del trasporto su strada.

Nel caso del regime in esenzione del Programma costituito dai Criteri sopracitati, si dovrà stabilire a che titolo può essere richiesto e concesso il contributo, inquadrandolo in una delle fattispecie regolamentate da tali disposizioni al fine di quantificare l'entità del contributo ammissibile.

Deve essere chiaro che tale operazione non può concludersi con una riduzione dell'onere sostenuto dal soggetto in questione, perché l'aiuto dovrà essere quantificato – a meno che i criteri non dispongano diversamente⁵ – in percentuale sui costi ammissibili: riducendosi questi, si riduce proporzionalmente anche il contributo.

Nelle tabelle che seguono vengono indicati sinteticamente le tipologie di attività svolte da imprese per le quali può essere concesso il contributo, le spese ammissibili, le intensità o gli importi massimi del contributo stesso. Trattandosi di una sintesi, esse hanno una funzione meramente

³ Per ragioni di tempistica, di complessità di procedure e di inutilità di un'operazione che poco o nulla aggiungerebbe a ciò che è consentito in esenzione.

⁴ Tale procedura è stata oggetto di verifica con la DG Concorrenza ed è già stata messa in atto, ad esempio, dal Vorarlberg per il Programma Interreg IV Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein (Austria, Germania, Svizzera).

⁵ È il caso, ad esempio, degli aiuti alle nuove imprese innovative.

indicativa; per la verifica di tutte le condizioni si dovrà comunque fare riferimento ai Criteri e, per ulteriori approfondimenti, ai regolamenti comunitari citati (unicamente in relazione alle fattispecie prese in considerazione).

Nel caso si ricorra ai Criteri che stabiliscono le condizioni per la concessione dei contributi del Programma in esenzione, ai sensi del Regolamento n.800/2008, i termini di riferimento sono riportati nella tabella che segue. Caso per caso si dovrà stabilire a che titolo può essere concesso il contributo, inquadrandolo in una delle fattispecie regolamentate dai criteri (e riportate nella tabella) e quantificare l'entità del contributo ammissibile.

Tale operazione non può concludersi con una riduzione dell'onere sostenuto dal soggetto in questione, perché l'aiuto dovrà essere quantificato – tranne nei casi di cui agli articoli 22 e 23 – in percentuale sui costi ammissibili: riducendosi questi, si dovrà ridurre proporzionalmente anche il contributo.

Rif. ai Criteri	Tipologia di attività	Spese ammissibili	Intensità o entità dell'aiuto
Art.7	Investimenti effettuati da PMI	Investimenti in attivi materiali e immateriali (cfr. definizioni all'art.3; cfr. anche l'art.9)	20% per le piccole imprese 10% per le medie imprese 40% per le PMI di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
Art.8	Investimenti effettuati da imprese nelle regioni assistite (87,3,c)	Investimenti in attivi materiali e immateriali (cfr. definizioni all'art.3; cfr. anche l'art.9)	Intensità previste dalle carte degli aiuti regionali in vigore per Italia e Francia (cfr. Allegato III ai Criteri) + 20% per le piccole imprese + 10% per le medie imprese 15% per le imprese di trasporto di ogni dimensione 40% per le PMI di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
Art.11	Investimenti volti al superamento di norme ambientali	Sovraccosti necessari per raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello previsto dalle norme europee applicabili	55% per le piccole imprese 45% per le medie imprese 35% per le grandi imprese
Art.12	Investimenti finalizzati al risparmio energetico	Sovraccosti rispetto a un investimento tecnicamente paragonabile che comporti un livello inferiore di tutela ambientale	40% per le piccole imprese 30% per le medie imprese 20% per le grandi imprese
Art.13	Investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento	Sovraccosti per un impianto di cogenerazione rispetto all'investimento di riferimento	65% per le piccole imprese 55% per le medie imprese 45% per le grandi imprese
Art.14	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Sovraccosti rispetto ad una centrale elettrica o ad un sistema di riscaldamento tradizionali di pari capacità	65% per le piccole imprese 55% per le medie imprese 45% per le grandi imprese
Art.15	Realizzazione di studi in materia ambientale	Gli interi costi dello studio	70% per le piccole imprese 60% per le medie imprese

			50% per le grandi imprese
Art.16	Acquisizione di servizi di consulenza da parte di PMI	Consulenza a carattere non continuativo o periodico	50% dei costi sostenuti da PMI
Art.18	Progetti di ricerca e sviluppo	In quanto e nella misura in cui siano imputabili al progetto: spese per personale; costi della strumentazione e delle attrezzature; fabbricati e terreni; costi della ricerca contrattuale, spese generali (pro quota)	100% per ricerca fondamentale 50% per ricerca industriale 25% per sviluppo sperimentale maggiorazioni: 20% nel caso di piccole imprese 10% nel caso di medie imprese 15% (fino all'80% massimo globale) per progetti collaborativi
Art.19	Studi di fattibilità tecnica	Costi dello studio	Studi preliminari a ricerca industriale 75% per le PMI 65% per le grandi imprese Studi preliminari a sviluppo sperimentale 50% per le PMI 40% per le grandi imprese
Art.20	Spese connesse a diritti di proprietà industriale sostenute da PMI	Costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione; per rinnovo; costi per riconoscimento in altre giurisdizioni; difesa del diritto	Le stesse intensità previste per gli aiuti alla ricerca di cui all'art.18
Art.21	Ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca	I costi previsti nel caso degli aiuti alla ricerca di cui all'art.18	100%, purché si tratti di studi di interesse generale e ne venga data ampia diffusione
Art.22	Aiuti a nuove imprese innovative *	Non sono indicate spese ammissibili: ogni spesa lo è	Fino a 1 milione di € o 1,25 milioni nelle aree 87,3,c)
Art.23	Consulenza in materia di innovazione e di supporto all'innovazione	Consulenza gestionale; assistenza tecnologica; trasferimento di tecnologie; ecc.; locali, banche dati, ricerche di mercato, certificazioni, ecc.	Fino a 200.000 € Non superiori al 75% se il prestatore di servizi non possiede una certificazione nazionale o europea
Art.24	Messa a disposizione di personale altamente qualificato	Costi del personale assunto temporaneamente, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona	50% dei costi del personale

* I costi di ricerca e sviluppo dell'impresa devono rappresentare almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi nei tre anni precedenti (cfr. art.22 dei Criteri).